Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 18 gennaio 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

ABBONAMENTI 1979
ATTIVATI IN SEGUITO A PRENOTAZIONE

Nei prossimi giorni verrà inviato a tutti gli abbonati, che hanno prenotato il rinnovo dell'abbonamento, il c/c postale col quale dovrà provvedersi al versamento del canone.

Si rammenta che nello spazio a ciò riservato del certificato di accreditamento dovrà essere riportata la fascetta completa dell'abbonamento in corso.

Si comunica, infine, che gli abbonamenti, per i quali non risulterà il relativo saldo, saranno interrotti, senza altro preavviso, il 16 febbraio p.v.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **895.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione italiana per la difesa degli interessi dei diabetici, in Roma.

N. 895. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione italiana per la difesa degli interessi dei diabetici, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 79

LEGGE 8 gennaio 1979, n. **4.**

Modifica all'articolo 8 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, concernente l'avanzamento nel ruolo speciale della Marina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo l'articolo 8 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, è aggiunto il seguente:

Art. 8-*bis.* — « Nella prima applicazione della legge, le anzianità maturate nel grado di sottotenente di vascello che superano i cinque anni sono conteggiate come anzianità svolte nel grado di tenente di vascello; le anzianità complessive maturate nei gradi di sottotenente di vascello e tenente di vascello superiori ai dodici anni sono conteggiate come anzianità svolte nel grado di capitano di corvetta.

Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della legge hanno maturato le condizioni dei dodici anni di servizio nei gradi di sottotenente di vascello e tenente di vascello, sono promossi capitano di corvetta in soprannumero all'organico; in soprannumero all'organico devono essere considerati anche coloro che alla data di entrata in vigore della legge sono stati promossi in applicazione della legge normale di avanzamento ed erano in possesso dei requisiti dei dodici anni di anzianità complessiva nei due gradi.

Per le promozioni in organico da effettuarsi per gli anni 1975, 1976, 1977, dovranno essere formati nuovi quadri di avanzamento alla luce delle promozioni fatte in soprannumero all'organico.

Per gli ufficiali di cui ai commi precedenti, le promozioni ulteriori previste per anzianità, determinate anche dalle rivalutazioni delle anzianità previste dal primo comma, avvengono in soprannumero, purché in possesso dei titoli necessari e sia stato promosso il pari anzianità di grado degli ufficiali facenti parte dei rispettivi ruoli in organico.

I soprannumeri creati dai commi precedenti vanno considerati come riduzione in organico dei rispettivi ruoli nei gradi di guardiamarina, sottotenente di vascello e tenente di vascello ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 8 gennaio 1979, n. **5.**

Modifica alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dello Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quadro II — ruolo dell'Arma dei carabinieri — della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito da quello riportato in allegato alla presente legge, fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Art. 2.

Per l'anno 1978, al maggior numero di promozioni al grado di colonnello conseguente all'applicazione della presente legge si provvede mediante la formazione di un quadro di avanzamento suppletivo, iscrivendovi gli ufficiali che, nella graduatoria di merito per detto anno, seguono quelli già iscritti nel quadro ordinario.

Gli ufficiali iscritti nel quadro suppletivo sono promossi alla data del 31 dicembre 1978 e comunque dopo i pari grado iscritti nel quadro ordinario.

Art. 3.

Al maggiore onere di L. 100.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978 sarà fatto fronte con i normali stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto anno finanziario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — RUFFINI
— PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

ALLEGATO

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
		II. — RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI			
Generale di divisione	—	—	5	—	—
Generale di brigata	scelta	1 anno di comando di brigata o della scuola ufficiali dei carabinieri o nella carica di capo di stato maggiore del comando generale	13	1 o 2 (*b*)	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati (*b*)
Colonnello	scelta	—	50	3 o 4 (*c*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati (*c*)
Tenente colonnello	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	246	10	1/10 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	154	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando territoriale intermedio anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente	628	42	1/20 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	—	412	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (*f*)			

Il Ministro della difesa
RUFFINI

LEGGE 8 gennaio 1979, n. 6.

Nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI Società per azioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), sono autorizzati a concorrere all'ulteriore aumento del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, per l'importo complessivo di lire 90 miliardi il primo e di lire 30 miliardi, ciascuno, gli altri.

Per consentire la sottoscrizione di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 30 miliardi ciascuno. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 90 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI, per consentire la sottoscrizione di cui al precedente primo comma, la somma di lire 90 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1978.

Art. 2.

All'onere di lire 180 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PRODI — MORLINO — PANDOLFI — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 8 gennaio 1979, n. **7.**

Interventi straordinari a sostegno delle attività teatrali di prosa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della legge di riforma delle attività teatrali di prosa, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, entro il 31 dicembre 1979, lo stanziamento annuo di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 9 agosto 1973, n. 513, aumentato con legge 5 agosto 1975, n. 410 e con legge 13 aprile 1977, n. 141, è ulteriormente aumentato di lire 3.500 milioni per l'anno finanziario 1978, e di lire 2.500 milioni per l'anno finanziario 1979.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi è disposta in conformità dei criteri di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 141.

La liquidazione dei contributi è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato dall'ENPALS, entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che l'assegnatario non è inadempiente nei confronti dell'ENPALS per il pagamento dei contributi assicurativi, degli interessi di mora od eventuali somme aggiuntive relative al personale occupato nell'attività teatrale.

Qualora esistano contestazioni od omissioni nei pagamenti, l'ENPALS deve rilasciare, entro 30 giorni dalla ricezione di apposita istanza dell'assegnatario del contributo, o di altri che ne abbia titolo, un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o pendenti, degli eventuali interessi di mora o di quanto altro non versato.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo accantona, in tal caso, una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo della somma assegnata, fintanto che l'ENPALS non rilasci un successivo certificato liberatorio. Qualora l'assegnatario non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'ENPALS, il Ministero rimetterà direttamente all'Ente l'importo accantonato, con effetto liberatorio per l'amministrazione e per l'assegnatario del contributo.

In caso di inosservanza delle norme sul collocamento i contributi e le sovvenzioni statali possono essere liquidati restando salve, comunque, le sanzioni penali.

Acconti fino all'80 per cento degli interventi finanziari di cui al primo comma possono essere concessi in presenza di idonei requisiti relativi all'organizzazione ed allo svolgimento dell'attività programmata ed alla continuità delle singole iniziative teatrali.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge negli anni finanziari 1978 e 1979, determinato rispettivamente in lire 3.500 milioni e in lire 2.500 milioni, si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PASTORINO — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 8 gennaio 1979, n. **8.**

Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa del riordinamento della materia, cui si provvederà con la legge organica di riforma delle attività musicali da emanarsi, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, entro il 31 dicembre 1979, e salvo quanto previsto dal successivo articolo 3, il personale artistico e tecnico da impiegare, anche con rapporto di lavoro autonomo, dagli enti lirici, dalle istituzioni concertistiche assimilate, da amministrazioni, enti, istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica o privata, nonché da privati datori di lavoro, per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, è assunto per il tramite dell'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

E' ammessa la richiesta nominativa.

Gli impiegati, gli operai ed i lavoratori in genere da utilizzare per la realizzazione di manifestazioni artistiche sono assunti secondo le norme della legge 29 aprile 1949, n. 264, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

Art. 2.

Ai fini previsti dal precedente articolo 1, il personale indicato al primo comma dell'articolo stesso deve iscri-

versi in apposite liste costituite presso l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, da aggiornare periodicamente.

Art. 3.

I cantanti, i concertisti, i direttori d'orchestra, i registi, gli scenografi, i coreografi e i ballerini solisti possono essere assunti direttamente dagli organizzatori delle manifestazioni tra gli iscritti in un elenco speciale provvisorio istituito presso l'ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo in attesa del riordinamento della materia di cui all'articolo 1.

Il responsabile della manifestazione è tenuto a comunicare, entro il termine di giorni trenta, all'ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo i nominativi degli artisti scritturati.

Art. 4.

Ciascuno degli artisti di cui al precedente articolo 3 può indicare all'ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo un proprio rappresentante, il cui nominativo viene annotato nell'elenco speciale provvisorio.

Ogni artista non può indicare più di un rappresentante e dovrà allegare apposito documento dal quale risultino i poteri conferiti a quest'ultimo secondo le norme dettate in materia dal codice civile.

Salvo diverse condizioni di reciprocità, l'artista straniero può avere in Italia soltanto un rappresentante italiano.

E' vietata l'assunzione di artisti non iscritti nell'elenco speciale e la stipulazione di contratti con rappresentanti che non figurino indicati nell'elenco medesimo.

I contratti di scrittura una volta perfezionati, e comunque non oltre 10 giorni dalla prestazione artistica, vengono depositati presso l'ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

E' fatto altresì obbligo ai suddetti rappresentanti della tenuta dei libri contabili secondo le disposizioni degli articoli 2214 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Art. 5.

E' vietato ogni tipo di accordo tra i rappresentanti di cui al precedente articolo 4 che possa limitare la piena libertà di programmazione artistica delle istituzioni musicali. La violazione del suddetto divieto comporta la cancellazione dall'elenco speciale provvisorio.

Art. 6.

In caso di trasgressione delle norme previste nei precedenti articoli, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Art. 7.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, stabilisce i criteri da indicare agli enti per le spese inerenti alla scrittura degli artisti di cui al primo comma del precedente articolo 3.

Art. 8.

Il regolamento di attuazione della presente legge sarà emanato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del lavoro.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 47, 48 e 49 della legge 14 agosto 1967, n. 800, nonché le norme del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, n. 686, fermo restando in ogni caso il divieto di mediazione.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PASTORINO — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 8 gennaio 1979, n. 9.

Integrazione della legge 26 aprile 1974, n. 169; interpretazione autentica delle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, 2 aprile 1968, n. 491 e 26 aprile 1974, n. 169, sulla indennità agli amministratori delle province e dei comuni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata la liquidazione di indennità di carica e di presenza nonché di rimborsi spese a favore degli amministratori comunali e provinciali eccedenti i limiti indicati dalla legge 26 aprile 1974, n. 169.

Art. 2.

Le indennità di carica e di presenza nonché i rimborsi di spese stabiliti dai consigli comunali e provinciali oltre i limiti indicati dalle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, 2 aprile 1968, n. 491, e 26 aprile 1974, n. 169, hanno carattere di spese facoltative e comunque sono considerati a tutti gli effetti validamente deliberati, purché ritenuti legittimi da parte degli organi di controllo. Le relative deliberazioni conservano efficacia fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelforte.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castelforte (Latina) — al quale la legge assegna venti membri — non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari.

Il prefetto, con decreto 4 settembre 1978, provvedeva alla convocazione di quel consiglio comunale per i giorni 18 e 25 settembre 1978, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per procedere alla sostituzione del sindaco e della giunta municipale, dimissionari.

Le riunioni del 18 e 25 settembre u.s. aggiornate al 5, 21 e 28 ottobre successivi, riuscivano infruttuose, ai fini dell'elezione degli organi ordinari d'amministrazione dell'ente.

Il prefetto, allo scopo di porre il civico ente di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un obbligo di legge, con decreto 14 novembre 1978, provvedeva alla riconvocazione del consiglio comunale di Castelforte per i giorni 25 novembre e 2 dicembrbe u.s., rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, per provvedere ai suddetti adempimenti e con l'espressa avvertenza, notificata ai singoli consigli, che ove le relative adunanze fossero riuscite infruttuose egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore di cui all'art. 323 del testo unico del 1915 della legge comunale e provinciale.

Anche tale tentativo non aveva esito positivo in quanto entrambe le sedute andavano deserte per mancanza del numero legale.

Di fronte alla confermata incapacità del consiglio comunale di provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta municipale dimissionari, il prefetto, al fine di ovviare alla conseguente paralisi funzionale gravemente pregiudizievole agli interessi del comune, ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso ai sensi dell'art. 323 del citato testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento in quanto la summenzionata amministrazione comunale, nonostante la diffida del prefetto, non è riuscita a provvedere al primario adempimento della ricostituzione degli organi ordinari d'amministrazione dell'ente.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelforte ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gaetano Colletta.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Castelforte (Latina) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta municipale dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelforte (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gaetano Colletta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

ROGNONI

(292)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Soresina.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Soresina (Cremona) — al quale la legge assegna trenta membri — si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1978.

Nella riunione del 31 agosto 1978 lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta municipale, veniva respinto dal consiglio comunale.

Essendo ampiamente scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, la sezione di Cremona del comitato regionale di controllo, con provvedimento del 13 settembre 1978, comunicato a tutti i consiglieri, disponeva una duplice convocazione straordinaria del civico consesso per i giorni 25 settembre u.s. e 2 ottobre u.s., rispettivamente in prima e seconda convocazione, con all'ordine del giorno la deliberazione dell'importante documento contabile, con l'esplicita avvertenza che, nel caso di non ottemperanza, si sarebbe provveduto in via sostitutiva, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1964, n. 964.

Nella riunione del 25 settembre u.s. lo schema di bilancio veniva respinto con diciassette voti contrari, otto favorevoli ed uno astenuto, presenti e votanti ventisei consiglieri sui trenta assegnati all'ente.

Di fronte a tale non equivoca volontà del consiglio comunale di non ottemperare ad un preciso obbligo di legge, l'organo regionale di controllo, con provvedimento 9 ottobre 1978, nominava apposito commissario *ad acta* che, in data 23 novembre 1978, provvedeva alla deliberazione del bilancio in sostituzione del consiglio comunale inadempiente.

Il prefetto di Cremona ha proposto lo scioglimento del su menzionato consiglio comunale.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1978, anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge 22 dicembre 1969, n. 964 — prorogati in base all'art. 1 della citata legge n. 43 del 27 febbraio 1978 — entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Soresina (Cremona) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Osvaldo Cantalupo.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Soresina (Cremona) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1978, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddeta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Soresina (Cremona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Osvaldo Cantalupo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

ROGNONI

(293)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 gennaio 1979.

Determinazione delle indennità di carica per il presidente ed il vice presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, relativo alla istituzione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane »;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1524, recante nuove norme per il credito all'artigianato;

Vista la legge 7 agosto 1971, n. 685, recante modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione;

Visto l'art. 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 524, relativo alle attribuzioni del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto il precedente decreto in data 26 dicembre 1976, con il quale è stato nominato il presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Vista la delibera adottata dal consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane nella riunione del 28 aprile 1978, con la quale è stato proposto di confermare, per l'anno 1978, gli emolumenti ai componenti degli organi amministrativi e di controllo nella misura già fissata per gli anni precedenti;

Vista la lettera del Ministero del tesoro del 19 agosto 1978, con la quale è stato espresso l'avviso favorevole per la conferma degli emolumenti al presidente ed al vice presidente della predetta Cassa;

Decreta:

Le indennità di carica per il presidente ed il vice presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono confermate, per l'anno 1978, rispettivamente in L. 9.000.000 e L. 2.500.000 annue.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(294)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1978.

Modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e determinazione del numero massimo di armi di cui è ammessa l'importazione temporanea.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DELLE FINANZE, DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DEL COMMERCIO CON L'ESTERO E DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 15 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, con il quale i cittadini italiani residenti all'estero, o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea di armi comuni da sparo, ad uso sportivo o di caccia, senza la licenza di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Ritenuta la necessità di determinare, ai sensi del secondo comma del citato art. 15 della legge n. 110, le modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato delle armi temporaneamente importate nonché il numero delle stesse;

Visto l'art. 214 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 18 marzo 1977;

Decreta:

Art. 1.

L'importanza temporanea di armi comuni da sparo da parte di cittadini italiani residenti all'estero o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro o di stranieri non residenti in Italia è consentita, a norma dell'art. 15 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per l'esercizio della caccia, per la partecipazione a gare di tiro a segno o per altre esigenze sportive debitamente riconosciute dai competenti organi.

L'importazione temporanea di cui al precedente comma è ammessa anche per le armi non iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, purché provviste del numero di matricola.

Art. 2.

Per l'importazione temporanea di armi da caccia in numero non superiore a due e delle relative munizioni, limitatamente a 200 cartucce nonché per il trasporto e il porto delle medesime è sufficiente un attestato rilasciato dalle autorità consolari italiane nello Stato di provenienza e vistato per conferma dagli uffici di polizia di frontiera.

L'attestato di cui al precedente comma, da rilasciarsi previo accertamento dei requisiti soggettivi di condotta prescritti per la concessione della licenza di porto d'armi, deve indicare, oltre le generalità e la residenza o domicilio dell'interessato, anche le caratteristiche identificative delle armi da importare.

Nell'attestato l'autorità consolare certifica che il soggetto autorizzato all'introduzione temporanea a norma dell'art. 1 è esonerato dall'obbligo di provare la capacità tecnica e di munirsi dell'abilitazione venatoria nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti o quando lo stesso nello Stato di provenienza risulti autorizzato al porto delle armi o all'esercizio della caccia.

Ove non ricorrano gli estremi per l'esonero di cui al comma precedente, l'autorità consolare concede l'attestato, ma ne subordina la validità ai fini del porto delle armi e dell'esercizio della caccia, alla dimostrazione della capacità tecnica e al conseguimento dell'abilitazione venatoria. In tal caso l'attestato è valido per l'introduzione nello Stato, il trasporto e la mera detenzione dell'arma o delle armi mentre il relativo porto e l'esercizio della caccia sono subordinati al visto delle autorità locali di pubblica sicurezza, da apporsi previa verifica dei documenti comprovanti la capacità tecnica e l'abilitazione venatoria.

Art. 3.

L'attestato di cui al precedente art. 2 abilita al porto soltanto nei periodi in cui la caccia è aperta ed esclusivamente sui percorsi da coprire per le attività venatorie, in quanto consentite.

Per l'uso dell'attestato ai fini del porto delle armi e della caccia l'interessato deve dimostrare di aver stipulato presso una compagnia di assicurazione operante in Italia una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per un minimo di lire 80 milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di lire 20 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 5 milioni per danno ad animali o cose, a norma dell'art. 8, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, recante principi generali e disposizioni per la tutela della fauna e la disciplina della caccia.

Art. 4.

L'importazione temporanea di armi e munizioni al seguito dei soggetti indicati nel primo comma del precedente art. 1 partecipanti a gare di tiro a segno o di tiro al volo o ad altre gare autorizzate dagli organi sportivi è ammessa previa esibizione da parte degli interessati di apposita dichiarazione rilasciata dall'Unione italiana del tiro a segno o dalla Federazione italiana del tiro a volo, vistata per conferma dagli uffici di polizia di frontiera.

Nella dichiarazione devono essere indicate le gare cui l'interessato partecipa nonché le armi e le munizioni fino ad un massimo di 1.000 cartucce, portate al seguito.

Il numero delle armi, di cui al primo comma, deve essere contenuto nel limite massimo di tre per soddisfare, nei singoli casi, le esigenze sportive.

Art. 5.

Per la detenzione delle armi e delle munizioni temporaneamente introdotte nello Stato, le prescrizioni di cui all'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si intendono soddisfatte con la denuncia da parte dell'importatore, con atto scritto in duplice copia, all'ufficio di polizia di frontiera, recante l'indicazione della località o delle località in cui intende soggiornare nello Stato.

L'ufficio di frontiera restituirà una copia vistata della denuncia all'interessato e ne informerà telegraficamente l'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, il comando dei carabinieri della località o delle località suddette.

L'importatore, in caso di trasferimento in una località diversa da quella o da quelle indicate alla frontiera, dovrà ripetere la denuncia delle armi e delle munizioni — salvo quanto stabilito dall'art. 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110 — al competente ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, al comando dei carabinieri del luogo in cui detti materiali sono trasportati, ai sensi dell'art. 58 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 6.

L'autorizzazione all'importazione temporanea di armi e munizioni nei casi contemplati nel presente decreto assorbe l'autorizzazione al trasporto degli stessi materiali dal confine al luogo o ai luoghi in cui l'interessato deve stabilirsi per l'attività venatoria o per la competizione sportiva e per il percorso inverso, in occasione dell'uscita dal territorio dello Stato.

Art. 7.

L'importazione temporanea delle armi e delle munizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 4 è consentita senza emissione di documenti doganali e prestazione di garanzie, su presentazione alla dogana dell'attestato o della dichiarazione previsti dagli articoli medesimi, vistati dall'ufficio di polizia di frontiera.

Art. 8.

Il termine di novanta giorni, durata massima dei permessi per l'introduzione temporanea di armi comuni da sparo, non è prorogabile.

Trascorso tale termine l'interessato deve munirsi dell'autorizzazione per l'importazione definitiva delle armi a norma dell'art. 12 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Art. 9.

Chi introduce temporaneamente nel territorio dello Stato armi o munizioni deve, quando ne effettua la riesportazione, depositare presso l'ufficio di pubblica sicurezza di frontiera l'attestato o la dichiarazione rilasciati dalle autorità previste nei precedenti articoli 2 e 4.

I documenti ritirati in sede di riesportazione sono trattenuti e inviati per il riscontro all'ufficio o comando che ha ricevuto la denuncia dell'arma o delle armi a norma del precedente art. 5, terzo comma.

L'ufficio di pubblica sicurezza di frontiera accerta l'uscita delle armi dal territorio dello Stato previa verifica della relativa identità e della validità dell'attestato o della dichiarazione con cui è stata autorizzata l'importazione temporanea.

L'ufficio di pubblica sicurezza o il comando carabinieri, qualora non ricevano in restituzione la denunzia a norma del secondo comma del presente articolo, ne danno comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza di frontiera ed all'ufficio doganale del luogo in cui è avvenuto l'ingresso delle armi nello Stato.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1978

Il Ministro dell'interno ad interim
ANDREOTTI

Il Ministro degli affari esteri
FORLANI

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro del commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
PASTORINO

(262)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Gattinara della S.p.a. Pozzi-Ginori, ora Società ceramica italiana Pozzi-Richard Ginori S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pozzi-Ginori S.p.a., stabilimento di Gattinara (Vercelli), con effetto dal 1° marzo 1976;

Visti i decreti ministeriali 27 luglio 1978 e 28 luglio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Considerato che la S.p.a. Pozzi-Ginori si è fusa in data 2 novembre 1977 mediante incorporazione con la Società ceramica italiana Pozzi-Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano, assumendone la ragione sociale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dello stabilimento di Gattinara (Vercelli) della S.p.a. Pozzi-Ginori ora Società ceramica italiana Pozzi-Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(337)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1978.

Proroga fino al 15 ottobre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Gattinara della S.p.a. Pozzi-Ginori, ora Società ceramica italiana Pozzi-Richard Ginori S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pozzi-Ginori S.p.a., stabilimento di Gattinara (Vercelli), con effetto dal 1° marzo 1976;

Visti i decreti ministeriali 27 luglio 1978, 28 luglio 1978 e 30 ottobre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Considerato che la S.p.a. Pozzi-Ginori si è fusa in data 2 novembre 1977 mediante incorporazione con la Società ceramica italiana Pozzi-Richard Ginori S.p.a., con sede Milano, assumendone la ragione sociale;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi fino al 15 ottobre 1977;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dello stabilimento di Gattinara (Vercelli) della S.p.a. Pozzi-Ginori ora Società ceramica italiana Pozzi-Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano, è prolungata fino al 15 ottobre 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(338)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1978.

Revoca, su rinuncia, per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, prodotti biologici e preparati galenici nell'officina della ditta I.F.I., in Roma.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ACIS in data 9 giugno 1954 e con decreto ministeriale n. 5616 in data 14 aprile 1977 la ditta I.F.I. (Istituto farmacoterapico italiano) S.p.a. fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Roma, via Salaria, 971, specialità medicinali chimiche, prodotti biologici ed i preparati galenici supposte di glicerina e compresse di saccarina;

Vista la lettera in data 17 novembre 1978, con la quale la ditta rinuncia alle predette autorizzazioni per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede alla ditta I.F.I. (Istituto farmacoterapico italiano) S.p.a. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, prodotti biologici e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Salaria, 971, concessa con decreto ACIS in data 9 giugno 1954 e con decreto ministeriale in data 14 aprile 1977.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 15 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(47)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1978.

Determinazione delle manifestazioni di sorte (lotterie, pesche di beneficenza e tombole) che possono essere autorizzate dalle intendenze di finanza durante l'anno 1979.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, pesche di beneficenza e tombole potranno essere autorizzate durante l'anno 1979 da ciascuna intendenza;

Determina:

Le intendenze di finanza sottoindicate sono autorizzate a concedere, durante l'anno 1979, agli enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole, di cui alla citata legge, nel limite a fianco di ciascuna di esse indicati:

Intendenze di finanza	Lotterie	Pesche e banchi di beneficenza	Tombole
Agrigento	15	3	—
Alessandria	20	80	15
Ancona	20	20	20
Aosta	6	15	5
L'Aquila	50	2	2
Arezzo	40	36	50
Ascoli Piceno	45	5	5
Asti	10	70	4
Avellino	3	—	—
Bari	10	4	4
Belluno	15	35	25
Benevento	10	5	3
Bergamo	10	15	5
Bologna	24	100	12
Bolzano	5	7	—
Brescia	10	40	2
Brindisi	5	3	3
Cagliari	8	6	2
Caltanissetta	6	—	—
Campobasso	15	5	—
Caserta	10	—	—
Catania	25	5	2
Catanzaro	15	—	—
Chieti	30	20	5
Como	20	15	20
Cosenza	20	12	—
Cremona	30	140	10
Cuneo	25	70	5
Enna	6	3	3
Ferrara	50	10	50
Firenze	20	90	25
Foggia	5	—	—
Forlì	22	15	5
Frosinone	85	5	10
Genova	60	140	3
Gorizia	5	50	50
Grosseto	30	40	40
Imperia	10	15	4
Isernia	12	5	5
La Spezia	40	70	5
Latina	80	7	50
Lecce	6	4	3
Livorno	15	15	25
Lucca	35	25	40
Macerata	50	20	20
Mantova	20	45	30
Massa Carrara	15	30	5
Matera	8	8	8
Messina	8	5	3
Milano	25	25	15
Modena	10	10	5
Napoli	10	—	1
Novara	20	130	20
Nuoro	10	12	—
Oristano	5	5	1
Padova	20	20	35
Palermo	10	3	—
Parma	30	30	12
Pavia	20	100	15
Perugia	60	60	15
Pesaro	5	5	5
Pescara	50	5	5
Piacenza	10	80	20
Pisa	15	8	50
Pistoia	25	25	15
Pordenone	50	90	50
Potenza	5	5	5
Ragusa	12	8	4
Ravenna	6	25	15
Reggio Calabria	20	5	—
Reggio Emilia	25	60	20
Rieti	60	5	10
Roma	200	80	100
Rovigo	40	20	40
Salerno	10	5	—
Sassari	2	20	—
Savona	8	40	1
Siena	25	40	30
Siracusa	5	1	1
Sondrio	15	3	3
Taranto	8	—	—
Teramo	60	2	5
Terni	70	36	60
Torino	25	80	3
Trapani	—	10	—
Trento	40	200	5
Treviso	20	100	45
Trieste	3	5	11
Udine	75	240	75
Varese	50	50	35
Venezia	20	40	40
Vercelli	10	50	5
Verona	90	80	30
Vicenza	40	170	60
Viterbo	60	4	110

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

(192)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salumificio Fiorucci Cesare S.p.a., in S. Palomba-Pomezia.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di carne congelata di origine e provenienza Uruguay la ditta Salumificio Fiorucci Cesare di S. Palomba-Pomezia ha effettuato un pagamento anticipato di dollari 283.153,88 di cui ai seguenti modelli *B*-Import:

n. 5309671 del 24 maggio 1976 di $ 160.926,39;
n. 5309673 del 24 maggio 1976 di $ 47.197,15;
n. 5309672 del 24 maggio 1976 di $ 75.030,34;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione di importazione relativa alla merce di cui al modello *B*-Import n. 5309671 è stata accettata dalla dogana di Roma, relativamente a $ 10.463,20 nei termini, e per le rimanenti somme il 10 agosto 1976 ed il 13 maggio 1977 con un ritardo, quindi, di diciotto e duecentonovantaquattro giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione; parimenti per le rimanenti notifiche le dichiarazioni di importazione definitiva sono state accettate dalla dogana di Roma tra il 14 ottobre 1976 ed il 4 maggio 1977 con un ritardo di sette-dieci mesi circa relativamente alla merce di cui al modello *B*-Import n. 5309673 e di tre-sette mesi circa relativamente alla merce di cui al modello *B*-Import n. 5309672;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 707403 del 18 maggio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo per lo sdoganamento di merce per $ 272.690,68 è stato giustificato dall'interessata adducendo motivi di carattere esclusivamente commerciale che pertanto non esimono dall'osservanza degli obblighi valutari assunti a fronte della predetta notifica bancaria e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salumificio Fiorucci Cesare S.p.a. di S. Palomba-Pomezia, mediante fidejussione del Banco di Roma, filiale di Roma, nella misura del 5% di dollari 272.690,68 di cui al modello *B*-Import sopra indicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(297)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1979.

Sostituzione di un componente il comitato di gestione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti all'esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto l'art. 2 della predetta legge il quale ha istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (I.N.A.) la Sezione speciale per l'assicurazione del credito alla esportazione (S.A.C.E.);

Visto il decreto ministeriale in data 13 luglio 1977, con il quale il dott. Manlio Bertini venne, tra gli altri, nominato membro effettivo del comitato di gestione della suddetta sezione, su designazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Considerato che il predetto dott. Bertini ha rassegnato le dimissioni dall'incarico in parola;

Considerato che l'Istituto nazionale delle assicurazioni ha designato l'ing. Ignazio Morganti quale membro effettivo del ripetuto comitato di gestione, in sostituzione del dott. Manlio Bertini, dimissionario;

Decreta:

L'ing. Ignazio Morganti è nominato membro effettivo del comitato di gestione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (S.A.C.E.), su designazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ed in sostituzione del dott. Manlio Bertini, dimissionario.

Il predetto scadrà dalla carica insieme agli altri membri del comitato di gestione nominati con il decreto del 13 luglio 1977, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1979

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro del commercio con l'estero
OSSOLA

(264)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Concessione di aiuti all'ammasso privato del formaggio Pecorino Romano

IL MINISTRO-PRESIDENTE

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23; in particolare l'art. 35, con cui è disposto che alla concessione degli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, provvede l'A.I.M.A. nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario n. 804/68 e dalle relative norme di applicazione nonché dalle successive modifiche e aggiunte;

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, che all'art. 9 prevede tra l'altro la possibilità in particolari circostanze di concedere aiuti all'ammasso privato dei formaggi da riporto;

Visti i regolamenti (CEE) n. 508/71 dell'8 marzo 1971 e n. 2948/78 del 14 dicembre 1978, e successive modifiche e integrazioni, concernenti le norme generali e le modalità di applicazione delle misure relative alla concessione degli aiuti sopra menzionati al formaggio Pecorino Romano in relazione alle attuali perturbate condizioni di mercato del medesimo;

Considerato che il citato regolamento (CEE) n. 2948/78 è entrato in vigore il 18 dicembre 1978 e prevede che gli aiuti siano concessi al prodotto entrato in ammasso a decorrere dal 1° gennaio 1979;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare senza indugio il tempestivo inizio dell'intervento in questione ed a regolarne l'attuazione;

Decreta:

Art. 1.

L'A.I.M.A. dispone, alle condizioni appresso stabilite, la concessione degli aiuti previsti dai regolamenti (CEE) citati nelle premesse per l'ammasso privato del formaggio Pecorino Romano entrato in ammasso nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1979.

Il formaggio che può formare oggetto di contratto di ammasso privato è il Pecorino Romano così come definito dallo standard di qualità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, che sia di prima qualità, di un'età di almeno novanta giorni, prodotto dopo il 1° gennaio 1978 e presentato in partite di almeno due tonnellate.

Per formaggio Pecorino Romano di prima qualità si intende il prodotto avente le seguenti caratteristiche minime:

1) pezzatura: non inferiore a kg 10 per forma. Le forme devono essere bene accigliate a scalzo diritto o leggermente convesso, non inferiore a cm 18. La crosta deve risultare liscia senza frizzature e focature.

Non sono ammesse: le forme schiacciate, irregolari, con segni di riscaldamento, a scalzo gonfio;

2) pasta:

a) aspetto: la pasta deve essere bianca, con tolleranza di un leggero color paglierino, grassa, compatta e di buon odore.

Non sono ammesse: le forme con la pasta che presenti macchie colorate (quali: rosse, grigio, gialle);

b) consistenza: la pasta deve essere compatta ed il cannello deve risultare elastico e solido alla pressione delle dita. E' ammessa una leggera occhiatura, rada, rotonda, lucida, purché in pasta chiara e grassa.

Non sono ammesse: le forme a pasta secca, friabile o mantecata, oppure con occhiatura molto grossa o piccola e diffusa;

3) aroma e sapore:

a) aroma: caratteristico, fragrante, gradevole;

b) sapore: piccante caratteristico più o meno accentuato, gradevole al palato.

Art. 2.

Per ammasso privato del formaggio Pecorino Romano si intende la conservazione in idonei magazzini di deposito, ad una temperatura non superiore a + 16°C di un determinato quantitativo di tale prodotto per un determinato periodo di tempo — non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centoventi giorni e comunque non oltre il 31 luglio 1979 — da parte di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed a proprio rischio, alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e dal presente decreto, recepite in apposito contratto concluso con l'A.I.M.A., al fine di ottenere l'aiuto concesso dalla Comunità economica europea.

Il contratto fra l'ammassatore e l'A.I.M.A. è concluso con l'accettazione da parte dell'A.I.M.A. di atto di sottomissione con il quale l'ammassatore si obbliga all'osservanza delle condizioni in esso contenute.

L'importo dell'aiuto espresso in unità di conto, è quello in vigore il primo giorno dell'ammasso sotto contratto. La sua conversione in lire italiane è effettuata applicando il tasso in vigore l'ultimo giorno dell'ammasso per il quale è concesso l'aiuto.

A tale effetto, nel caso di partita frazionata per l'uscita di lotti svincolati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6, per ciascun lotto è considerato ultimo giorno d'ammasso quello di uscita del lotto medesimo dall'ammasso sotto contratto.

Art. 3.

La conclusione del contratto di ammasso privato del formaggio Pecorino Romano può essere richiesta da qualunque persona fisica o giuridica o ente associativo che svolga un'attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che sia iscritta in pubblico registro e disponga per l'ammasso di magazzini idonei nel territorio della Repubblica italiana. La richiesta deve essere riferita soltanto a partite di formaggio già entrate in ammasso e per le quali sussistono i requisiti e le condizioni di cui ai precedenti articoli.

Il prodotto si intende entrato in ammasso sotto contratto il giorno in cui sono eseguite ed ultimate — sotto il controllo del funzionario dell'ispettorato provinciale o ripartimentale dell'agricoltura o altro ufficio designato dalla regione nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino di ammasso, e di un esperto designato dal competente assessorato regionale all'agricoltura — le operazioni di introduzione, pesatura, apposizione di un marchio con inchiostro indelebile e sistemazione del prodotto nel magazzino destinato alla conservazione, in modo da rendere identificabile la partita sotto contratto e da agevolare il controllo della medesima durante il periodo di durata dell'ammasso.

A tal fine l'ammassatore deve richiedere a detto ispettorato o altro ufficio a ciò designato la presenza di proprio rappresentante e concordare con esso e con l'esperto designato dal competente assessorato regionale all'agricoltura la data per l'effettuazione delle operazioni di immagazzinamento. In concomitanza con dette operazioni sottopone a vidimazione dell'ispettorato o altro ufficio a ciò designato un registro di carico e scarico di magazzino riferito alle quantità di Pecorino Romano sotto contratto.

Di tali operazioni di constatazione, pesatura, marchiatura ed immagazzinamento compiute, il funzionario incaricato dell'ispettorato o altro ufficio a ciò designato redige verbale in cui sono riportati il numero delle forme con il rispettivo quantitativo constatato, pesato, marchiato ed immagazzinato. L'esperto designato dal competente assessorato regionale all'agricoltura darà atto, previ opportuni controlli, con autonoma dichiarazione da redigersi in cinque copie e da allegarsi al verbale redatto dal funzionario dell'ispettorato o altro ufficio a ciò designato, che le forme di cui trattasi risultano di prima qualità con una età di almeno novanta giorni e prodotto dopo il 1° gennaio 1978.

Il verbale con allegata dichiarazione deve essere redatto in cinque copie originali, sottoscritte dal funzionario e dall'ammassatore o suo rappresentante, delle quali, tre sono consegnate all'ammassatore — due per le esigenze di cui al successivo art. 4, ed una da conservarsi nel magazzino d'ammasso per ogni esigenza di controllo — la quarta è conservata agli atti dell'ispettorato e la quinta è consegnata all'esperto.

Le spese per le prestazioni dell'esperto sono a carico dell'ammassatore.

Art. 4.

La richiesta di conclusione del contratto di ammasso del formaggio Pecorino Romano deve essere formulata con domanda rivolta all'A.I.M.A. nella sua sede di Roma (c.a.p. 00185), via Palestro, 81, e presentata immediatamente dopo l'avvenuta esecuzione delle operazioni di entrata del prodotto in ammasso di cui al precedente art. 3.

Qualora a causa di ritardi detta domanda pervenga all'A.I.M.A. dopo il trentesimo giorno dall'inizio dell'ammasso e la conclusione del contratto con l'accettazione di cui all'art. 2 non possa avvenire nel termine di quaranta giorni dall'inizio dell'ammasso stesso, l'A.I.M.A. comunica all'ammassatore la mancata conclusione del contratto.

La domanda — da formularsi in esemplari distinti per ciascuna località in cui sono ubicati i magazzini di ammasso — deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione e ragione sociale e sede della persona giuridica o dell'ente associativo, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità dei magazzini di deposito destinati all'ammasso: denominazione dei medesimi impianti, nome e cognome del titolare e del legale rappresentante; caratteristiche tecniche — mantenimento a temperatura massima di 16°C — che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto; modalità seguite nelle operazioni di immagazzinamento allo scopo di assicurare la insostituibilità del prodotto, rendere identificabili i quantitativi immagazzinati e di agevolare il controllo della permanenza degli stessi per la durata dell'ammasso;

c) precisazione del numero delle forme costituenti la partita e del peso di esse;

d) dichiarazione del richiedente che detto formaggio è di sua esclusiva proprietà e disponibilità;

e) richiesta di conclusione del contratto di ammasso con indicazione della decorrenza;

f) data e sottoscrizione della domanda.

La domanda deve essere altresì corredata dei seguenti documenti:

certificato di iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.) comprovante l'esercizio di attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona che ha per esso firmato, ne ha la legale rappresentanza e la capacità di obbligarlo;

due copie del verbale di introduzione in ammasso della quantità di prodotto indicata nella domanda, unitamente a due copie della dichiarazione di cui al precedente art. 3, penultimo comma;

due copie originali di atto di sottomissione redatto in conformità del modello allegato al presente decreto e sottoscritto con firma autenticata dal notaio o dal sindaco del comune di residenza dell'ammassatore.

Art. 5.

L'accettazione della domanda da parte dell'A.I.M.A. è fatta con lettera raccomandata a firma del direttore generale, previa verifica della rispondenza della domanda medesima e dei relativi documenti alle condizioni prescritte.

Art. 6.

La durata del contratto inizia il giorno del completamento delle operazioni di immagazzinamento, risultante dal verbale di cui al precedente art. 3 e termina il giorno — non eccedente il centoventesimo dal predetto inizio, né la data del 31 luglio 1979 — dell'uscita dall'ammasso sotto contratto dell'ultimo lotto della partita di Pecorino Romano formante oggetto del contratto medesimo.

Qualora alla data del 31 luglio 1979 o allo scadere dell'anzidetto contoventesimo giorno sussista in ammasso l'intera partita, o frazione di essa, il contratto si intende terminato in ogni caso in tale giorno e l'intera partita o frazione di essa, è considerata uscita dall'ammasso sotto contratto in pari data, ed è svincolata dopo la constatazione della sua esistenza in ammasso verbalizzata secondo il disposto del successivo art. 8.

Decorsi i primi sessanta giorni d'ammasso sotto contratto l'ammassatore, previa intesa con l'ispettorato provinciale o ripartimentale dell'agricoltura o altro ufficio a ciò designato, può chiedere all'A.I.M.A. — inviando copia della richiesta anche al predetto ispettorato — di essere autorizzato a svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto, ovvero uno o più lotti, di determinato peso per un quantitativo minimo di 20 quintali ciascuno, della partita medesima.

Lo svincolo, da chiedersi con telegramma o telex (n. 613003) spedito almeno dieci giorni prima della data da cui si propone che abbia effetto, è autorizzato dall'A.I.M.A. mediante telegramma inviato anche al predetto ispettorato dell'agricoltura, con l'indicazione della settimana entro la quale possono aver luogo le operazioni di uscita dall'ammasso sotto contratto.

Art. 7.

Durante il periodo di ammasso del Pecorino Romano sotto contratto, l'ammassatore è tenuto:

1) a registrare nell'apposito registro vidimato di cui all'art. 3, terzo comma, da tenersi conservato presso il magazzino d'ammasso, nonché in analogo registro conservato presso la propria sede amministrativa:

a) alla data d'inizio del contratto, il carico delle quantità in numero e peso delle forme risultanti dal verbale di cui all'art. 3, quarto comma;

b) alla data di ciascuna uscita (svincolo) dall'ammasso sotto contratto, lo scarico delle quantità in numero e peso originario delle forme indicando gli estremi della corrispondente autorizzazione rilasciata dall'A.I.M.A. ai sensi dell'art. 6;

2) a comunicare all'A.I.M.A., a mezzo telegramma o telex, i movimenti di entrata o di uscita del prodotto in ammasso, entro la settimana in cui i movimenti stessi hanno avuto luogo.

Prima dell'uscita del prodotto dall'ammasso ai sensi dell'art. 6, l'ammassatore non può mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, la partita o lotti di essa sotto contratto, né sostituirli.

Durante il periodo d'ammasso, l'ammassatore è tenuto a permettere in ogni momento l'esecuzione di controlli da parte di funzionari dell'A.I.M.A. o del competente ispettorato provinciale o ripartimentale dell'agricoltura o di altri organi incaricati dall'A.I.M.A. stessa, dando all'uopo la propria collaborazione.

Art. 8.

In relazione a ciascuno svincolo parziale o totale autorizzato dall'A.I.M.A. o allo scadere del centoventesimo giorno di durata dell'ammasso per la partita o lotto ancora sotto contratto, il funzionario incaricato dell'ispettorato provinciale o ripartimentale dell'agricoltura o ufficio a ciò designato procede alla redazione di cinque copie di verbale, sottoscritte dal funzionario stesso e dall'ammassatore o suo rappresentante, nel quale si dà atto della constatazione del quantitativo di forme di Pecorino Romano esistente a quella data in ammasso della stessa partita di prodotto originariamente introdotta. Due copie di detto verbale, munite del visto del capo dell'ispettorato provinciale o ripartimentale dell'agricoltura, o altro ufficio a ciò designato, sono da questo immediatamente trasmesse all'A.I.M.A.; la terza copia è consegnata all'ammassatore, la quarta è inviata all'esperto designato dal competente assessorato regionale all'agricoltura e la quinta conservata agli atti dell'ispettorato medesimo.

L'importo dell'aiuto è corrisposto dall'A.I.M.A. dopo che sarà stato svincolato dall'ammasso sotto contratto l'intero quantitativo di Pecorino Romano costituente la partita oggetto del contratto medesimo, non appena sia stata acquisita la documentazione comprovante la regolare esecuzione del contratto stesso.

Art. 9.

Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incomobono in virtù del contratto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per cause di forza maggiore, l'ammassatore è obbligato a darne immediata comunicazione all'A.I.M.A. che determina le misure necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro-Presidente: MARCORA

ALLEGATO

Modello di
ATTO DI SOTTOMISSIONE

per la conclusione di contratto di ammasso privato del formaggio Pecorino Romano ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 804/68, n. 508/71 e n. 2948/78.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Il sottoscritto . nella qualità di . . e legale rappresentante della ditta . . con sede in . esercente attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come risulta da certificato rilasciato da . . . . n. . . del .

In relazione

alla propria domanda in pari data del presente atto, indirizzata all'A.I.M.A. per ottenere la conclusione di contratto di ammasso privato, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 804/68, n. 508/71 e n. 7148/78, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto del Presidente dell'A.I.M.A. 3 gennaio 1979, della seguente partita di formaggio Pecorino Romano introdotta in ammasso:

quintali . .,

forme complessive n. . .,

data di ultimazione delle opere di entrata di ammasso corrispondente alla data di inizio dell'ammasso sotto contratto come da verbale in pari data redatto in contraddittorio con il funzionario incaricato dell'. di .,

magazzino di ammasso o deposito (ubicazione ed eventuale denominazione) . .,

Dichiara

sotto la propria responsabilità di impegnarsi, come con il presente atto si impegna, ai fini della conclusione del contratto di ammasso e del conseguimento dell'aiuto di cui all'art. 9 del regolamento (CEE) n. 804/68 nella misura vigente per il periodo di ammasso, all'osservanza dei seguenti obblighi:

1) conservare, a proprie spese ed a proprio rischio, nel magazzino di deposito e per un periodo minimo di sessanta giorni e massimo di centoventi giorni, comunque non oltre il 31 luglio 1979, la suddetta partita di formaggio a una temperatura massima di 16°C;

2) non mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, né sostituire, la suddetta partita di formaggio o lotti di essa, rispettivamente prima che sia giunto a termine il contratto, o che l'A.I.M.A. ne abbia autorizzato l'uscita dell'ammasso sotto contratto;

3) tenere rigorosamente aggiornato il prescritto registro di carico e scarico presso il magazzino d'ammasso e presso la propria sede amministrativa per le quantità di prodotto entrate o uscite dall'ammasso sotto contratto;

4) procedere tempestivamente alle prescritte comunicazioni all'A.I.M.A. dei movimenti di entrata e di uscita del prodotto in ammasso;

5) permettere in ogni momento, durante il periodo del contratto di ammasso, l'esecuzione nel magazzino di deposito di controlli da parte di funzionari dell'A.I.M.A. e del competente ispettorato provinciale o ripartimentale dell'agricoltura o di altro ufficio a ciò designato, dando all'uopo la propria collaborazione;

6) osservare ogni altro obbligo previsto, per l'ammassatore, dai regolamenti (CEE) n. 804/68, n. 508/71 e n. 2948/78, nonché dal citato decreto del Presidente dell'A.I.M.A. 3 gennaio 1979.

Circa il pagamento dell'aiuto, il sottoscritto dichiara (1) .

.

.

. .

Data, ...

Firma . . .

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si intendono approvate tutte le condizioni del suesposto atto di sottomissione comprese specificatamente quelle di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) dell'atto medesimo.

Firma . . . . . .

(Segue autenticazione della firma) (2) . . . . . .

---

(1) Il contraente dichiari se il pagamento debba essere effettuato a proprio favore, ovvero a favore di persona cui abbia rilasciato procura all'incasso (allegare l'atto di procura) ovvero in una delle forme agevolative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 (mediante vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario, versamento in conto corrente postale, ecc.).

(2) La firma può essere autenticata da notaio o dal sindaco del comune di residenza.

(302)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fontenova » di Fornovo Taro

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1978, n. 1748, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Fontenova » di Fornovo Taro (Parma).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(313)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Levissima » di Valdisotto

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1978, n. 1742, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Levissima » di Valdisotto (Sondrio).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(314)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'« Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori » ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto alla provincia di Milano 9 novembre 1978 l'« Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori » viene autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dall'opera pia Alberoni, consistente in un appezzamento di terreno di mq 1725, in Piacenza, destinato ad impianti sportivi per la facoltà di agraria dell'Università cattolica del Sacro Cuore.

(304)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Co.Le.Co. - Cooperativa legatoria Collegno », in Torino.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1978 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Co.Le.Co. - Cooperativa legatoria Collegno », in Torino, composto dai signori:

Vullo dott. Luigi, presidente;

Fardellini Silvano e Rizzi rag. Dante, membri.

(307)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 10

Corso dei cambi del 15 gennaio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	841,55	841,55	841,50	841,55	—	841,55	841,45	841,55	841,55	841,55
Dollaro canadese	708,20	708,20	708,75	708,20	—	708,20	708,15	708,20	708,20	708,20
Franco svizzero	493,28	493,28	494,25	493,28	—	493,28	493,05	493,28	493,28	493,30
Corona danese	162,65	162,65	162,60	162,65	—	162,65	162,68	162,65	162,65	162,65
Corona norvegese	165,38	165,38	165,62	165,38	—	165,38	165,45	165,38	165,38	165,38
Corona svedese	192,40	192,40	192,60	192,40	—	192,40	192,35	192,40	192,40	192,40
Fiorino olandese	418,48	418,48	418,50	418,48	—	418,48	418,68	418,48	418,48	418,50
Franco belga	28,632	28,632	28,63	28,632	—	28,63	28,642	28,632	28,632	28,65
Franco francese	196,70	196,70	196,30	196,70	—	196,70	196,69	196,70	196,70	196,70
Lira sterlina	1677,30	1677,30	1678 —	1677,30	—	1677,30	1677,80	1677,30	1677,30	1677,30
Marco germanico	451,82	451,82	451,80	451,82	—	451,82	451,85	451,82	451,82	451,80
Scellino austriaco	61,70	61,70	61,74	61,70	—	61,70	61,72	61,70	61,70	61,70
Escudo portoghese	17,35	17,35	17,84	17,35	—	17,35	17,85	17,35	17,35	17,35
Peseta spagnola	11,99	11,99	11,9950	11,99	—	11,99	11,994	11,99	11,99	11,99
Yen giapponese	4,255	4,255	4,27	4,255	—	4,25	4,257	4,255	4,255	4,25

Media dei titoli del 15 gennaio 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	68,775
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,200
» 5,50 % » » 1968-83	83,575
» 5,50 % » » 1969-84	80,650
» 6 % » » 1970-85	80,200
» 6 % » » 1971-86	78,075
» 6 % » » 1972-87	76,100
» 9 % » » 1975-90	83,500
» 9 % » » 1976-91	83 —
» 10 % » » 1977-92	85,975
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,950
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,175
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	101,175
» » » » 1- 1-1978/80	101,100
» » » » 1- 3-1978/80	100,675
» » » » 1- 6-1978/80	100,675
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,475
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,125
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	94,625
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,625
» » » 10 % 1- 1-1981	96,275
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	83,400
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,175
» » » 12 % 1- 4-1982	98,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 gennaio 1979

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	841,50
Dollaro canadese	708,175
Franco svizzero	493,165
Corona danese	162,665
Corona norvegese	165,415
Corona svedese	192,375
Fiorino olandese	418,58
Franco belga	28,637
Franco francese	196,695
Lira sterlina	1677,55
Marco germanico	451,835
Scellino austriaco	61,71
Escudo portoghese	17,60
Peseta spagnola	11,992
Yen giapponese	4,256

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso la casa circondariale di Napoli

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire i posti vacanti di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso la casa circondariale di Napoli.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine i vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un *medico militare o dal medico provinciale* o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1978
Registro n. 26 *Giustizia, foglio n.* 58

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Napoli.

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . . . in via . . . . c.a.p. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso la casa circondariale di Napoli, indetto con decreto ministeriale 14 agosto 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 18 gennaio 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) *ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni* . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed *assimilati dovranno indicare la natura e il grado dell'invalidità* o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado dell'invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dall'indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(113)

Concorso, per titoli, a quattro posti di medico incaricato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire i posti vacanti di sanitario incaricato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a quattro posti di medico incaricato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Messina.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Messina entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine i vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1978
Registro n. 26 *Giustizia, foglio n.* 62

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Messina.

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . c.a.p. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a quattro posti di medico incaricato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, indetto con decreto ministeriale 14 agosto 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 18 gennaio 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado dell'invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dall'indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(114)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Cancellazione di un docente dagli elenchi nazionali di professori universitari che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto interministeriale 28 luglio 1977, concernente l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e di farmacia che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri;
Visto l'art. 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Considerato che il prof. Vittorio Malamani, nato a Poppi il 16 maggio 1911, docente di clinica medica generale e terapia medica presso l'Università di Pavia, ritualmente convocato dal Ministero della sanità con nota del 4 febbraio 1978 a far parte della commissione esaminatrice degli esami di idoneità a primario di oncologia per l'anno 1976, con nota telegrafica del 18 febbraio 1978, ha declinato l'incarico a causa di precedenti impegni asseriti preminenti rispetto a « mansioni altra natura »;
Considerati non giustificati i motivi di ricusazione dell'incarico in parola e, ritenuto, di dover far luogo alla applicazione dell'ultimo comma dell'art. 66 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 130;

Decreta:

Il nominativo del prof. Vittorio Malamani viene cancellato per il periodo di due anni dagli elenchi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia per la disciplina « medicina generale », che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità e di concorsi di assunzione del personale sanitario medico degli enti ospedalieri.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro della sanità
ANSELMI

Il Ministro della pubblica istruzione
PEDINI

(126)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Dichiarazione di diserzione del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4340/11904 del 14 febbraio 1968, con il quale venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per i posti di medico condotto dei comuni di Butera e Caltanissetta (prima condotta) vacanti in provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1967;
Visti i decreti n. 417 del 5 novembre 1968, n. 545 del 29 aprile 1969, n. 1113 del 25 ottobre 1971, n. 1250 del 19 maggio 1972 e n. 20462 del 13 dicembre 1978 dell'assessorato regionale per la sanità con i quali venne nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Visto il proprio decreto n. 5980 del 17 giugno 1968, con cui è stato provveduto all'ammissione dei candidati al concorso citato;
Visti i processi verbali redatti dalla commissione giudicatrice del concorso predetto e constatata la regolarità di essi;
Ritenuto che dai processi verbali sopracitati si rileva che alla prova di esami del concorso in parola non si è presentato alcun candidato;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi per sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;
Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il concorso di cui alle premesse è dichiarato deserto per mancata presentazione dei candidati ammessi al concorso medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio e dei comuni interessati.

Caltanissetta, addì 18 dicembre 1978

Il medico provinciale: SCHILLACI

(26)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Agrigento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8546 del 14 gennaio 1974, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Cianciana, Racalmuto e Siculiana;
Visto il proprio decreto n. 4233 del 10 settembre 1975, con il quale è stato provveduto alla stralcio dal bando di concorso del posto di ufficiale sanitario di Siculiana;
Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito formulata dalla medesima;
Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Ingrao Giuseppe . . . . . punti 148,10 su 240
2. Butera Giuseppe . . . . . » 126,00 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 29 dicembre 1978

Il medico provinciale: TUTTOLOMONDO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6865 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Cianciana e Recalmuto;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina dei candidati risultati idonei secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di partecipazione al concorso;
Visti gli articoli 24 e seguenti del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I seguenti medici chirurghi, idonei nel concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori del concorso medesimo e nominati ufficiali sanitari, in via di esperimento, per un biennio, del comune a fianco di ciascuno di essi indicato:

1) Ingrao Giuseppe, nato a Milena il 18 maggio 1934: Racalmuto;
2) Butera Giuseppe, nato a Montaperto (Agrigento) il 2 luglio 1947: Cianciana.

E' fatto obbligo ai predetti di assumere servizio entro il termine di giorni trenta dalla data di notifica del presente provvedimento.

Qualora i suddetti non assumeranno servizio entro detto termine, senza giustificato motivo, saranno considerati rinunciatari ai sensi dell'art. 25 del sopracitato regio decreto n. 281 dell'11 marzo 1935.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 29 dicembre 1978

Il medico provinciale: TUTTOLOMONDO

(181)

OSPEDALE CIVILE « G. CASCIONE » DI S. CESARIO DI LECCE

Concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Cesario di Lecce (Lecce).

(80/S)

OSPEDALE « S. SALVATORE » DI L'AQUILA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di dermatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di dermatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in L'Aquila.

(79/S)

OSPEDALE CIRCOSCRIZIONALE « BUSACCA » DI SCICLI

Concorso a due posti di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Scicli (Ragusa).

(83/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI ENNA

Concorso ad un posto di direttore della farmacia Igea

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore della farmacia Igea.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Enna.

(89/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il temine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia (di cui uno a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Enna.

(90/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

(82/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale addetto all'istituto di patologia chirurgica prima.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(78/S)

OSPEDALE « A. GALLINO » DI GENOVA-PONTEDECIMO

Concorso ad un posto di assistente di cardiologia aggregato alla divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia aggregato alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Pontedecimo.

(81/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI MONSELICE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 marzo 1979.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Monselice (Padova).

(87/S)

OSPEDALE « G. DI MARIA » DI AVOLA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio autonomo di guardia medica e pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio autonomo di guardia medica e pronto soccorso (a tempo pieno) (il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Avola (Siracusa).

(88/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI VARALLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della sezione di pediatria aggregata alla divisione di medicina.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di pediatria aggregata alla divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Varallo (Vercelli).

(84/S)

OSPEDALE « S. MARTINO » DI ORISTANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia;

un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Oristano.

(85/S)

OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione urologica;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bassano del Grappa (Vicenza).

(86/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790180)